

Conto Metallo

FOGLIO INFORMATIVO relativo al servizio conto metallo

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica	Cornèr Banca SA (società anonima)
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Cornèr Banca
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	La Banca è stata autorizzata alla prestazione dei propri servizi Bancari in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) con delibera numero 1006393/11 del 6 dicembre 2011. La Banca offre i servizi bancari a cui è autorizzata essenzialmente nei confronti di un target di clientela al dettaglio High Net Worth e, in via residuale, nei confronti di clienti classificati come consumatori / non consumatori.
Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera)	CHE-105.962.409
Sede Legale	Via Canova 16, 6901 Lugano (Svizzera)
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce	Fondo di Garanzia dei Depositi delle Banche e dei Valori Mobiliari Svizzeri
Sito internet	www.corner.ch
Recapiti telefonici della Banca	Telefono: + 41 91 800 51 11 Telefax: + 41 91 800 53 49
Indirizzo di posta elettronica	info@corner.ch
Capitale Sociale:	12'000'000.00 Franchi Svizzeri

Indirizzo del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Cornèr Banca SA
Via Canova 16
6900 Lugano

Che cos'è il servizio

In base al servizio relativo al conto metallo, la Banca si obbliga ad acquistare per conto del Cliente metalli preziosi (in grammi, in once o in pezzi) o monete, che sono custoditi presso la banca che mantiene la registrazione contabile di tali valori su conti infruttiferi.

Il Cliente ha diritto alla rimessa della quantità di metallo prezioso o di monete pari al saldo del conto.

Ove il Cliente richieda la fornitura di metalli o delle monete indicate nel conto deve dare alla Banca almeno 2 giorni di preavviso.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Va altresì tenuta presente la rischiosità riconnessa alle caratteristiche/valore dei metalli immessi nel deposito.

Condizioni economiche

		Voci di Costo	Condizioni	Note
Spese Fisse	Apertura rapporto	Spese per l'apertura del conto metallo (deposito)	Gratuita	
		Spese di chiusura conto (deposito)	Gratuita	
	Spese di amministrazione	Spese di custodia conto metallo comprensive dei diritti di custodia reclamati	0.25%	
		Spese di bollo	CHF 10.-	Sono previste esenzioni regolate dalla Legge cantonale sull'imposta di bollo
		Spese invio estratto conto cartaceo	Cfr. Spese messa a disposizione comunicazioni	Foglio Informativo contratto di conto corrente
	Operatività	Trasferimento titoli presso un deposito Cornèr	N/A	
		Trasferimento titoli presso altre Banche	N/A	
		Accrediti di cedole e dividendi	N/A	
		Operazioni di aumento di corporate action	N/A	

Recesso e Reclami

Recesso

Il Cliente può interrompere in qualsiasi momento la relazione d'affari, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 15 giorni dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta. In tal caso il rimborso di ogni credito della Banca sarà esigibile nel momento in cui il recesso diverrà efficace.

La Banca può interrompere la relazione d'affari e, in particolare, revocare i crediti promessi, accordati o utilizzati, salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (preventivamente accettato dal Cliente). In questo caso il rimborso di ogni credito sarà esigibile nel momento in cui il recesso diverrà efficace. La Banca ha il diritto di interrompere con effetto immediato la relazione d'affari allorquando sussista una giusta causa. In tale ipotesi, la Banca potrà esigere il rimborso dei crediti concessi al Cliente Consumatore in un termine compreso tra 24-48 ore dalla data del recesso immediato. Quali giuste cause che giustificano il recesso con effetto immediato da parte della Banca, vengono citate, a mero titolo esemplificativo, l'insolvenza del Cliente, la diminuzione per fatto proprio del Cliente delle garanzie date alla Banca o la mancata prestazione di quelle promesse in relazione alla prestazione dei servizi prestati dalla Banca, elevazione di protesto; emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Cliente; provvedimento di sequestro civile e/o penale nei confronti del Cliente; provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti del Cliente; provvedimenti di Autorità amministrative, ad esempio dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA; obblighi discendenti dall'osservanza di leggi, regolamenti, circolari amministrative, norme di condotta e/o di autodisciplina nel settore bancario e/o finanziario; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare nei confronti del Cliente; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria nei confronti del Cliente; cessione di beni del Cliente ai creditori.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo della sede di via Canova 16, 6900 Lugano, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di rivolgersi al giudice può rivolgersi a:

- l'**Ombudsman delle banche svizzere** oppure
- l'**"Arbitro Bancario Finanziario"** per risolvere in via stragiudiziale la controversia.

A. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Ombudsman delle banche svizzere

Che cosa è l'Ombudsman delle banche svizzere

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito.

Si occupa di reclami presentati da parte di clienti contro una Banca con sede in Svizzera.

L'Ombudsman è neutrale. Può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente. Ciò permette di evitare procedimenti giudiziari costosi che possono durare anni.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come per esempio adire le vie legali. La procedura di mediazione è offerta ai clienti gratuitamente.

L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione. Contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente.

Procedura

Il Cliente deve preventivamente inoltrare il suo reclamo alla Banca, chiedendo una presa di posizione scritta. Se la risposta fornita dalla Banca non dovesse soddisfarlo, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman per telefono o per iscritto. La maggior parte dei clienti chiede per prima consiglio per telefono. La maggior parte delle richieste rivolte all'Ombudsman si risolvono in modo diretto con il chiarimento della situazione e del comportamento tenuto. Per casi più complessi, il Cliente deve inoltrare il suo dossier all'Ombudsman. Nella maggior parte dei casi, l'Ombudsman chiede alla Banca una presa di posizione supplementare, allo scopo di farsi un giudizio possibilmente completo ed obiettivo.

Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman, se può rispondere in modo affermativo alle seguenti domande:

- La mia Banca è in Svizzera?
- Posso far valere un concreto danno?
- Nel mio caso nessuna autorità è già operante?
- La richiesta scritta del Cliente deve contenere le seguenti informazioni:
- Esposizione comprensibile dei fatti, del problema e delle lamentele del Cliente.
- Copie (non originali) di documenti importanti (contratti, corrispondenza con la Banca, giustificativi).
- Descrizione esatta delle pretese del Cliente verso la Banca (che cosa vuole ottenere dalla Banca? Esposizione dei motivi? Nel limite del possibile, la base di calcolo del danno economico).
- La esplicita dichiarazione del Cliente che la Banca è autorizzata a dare informazioni all'Ombudsman (il format dell'autorizzazione è scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.bankingombudsman.ch/fileadmin/download/pdf/sonstiges/bom_formular_it.pdf).

Per arrivare ad una proposta di soluzione, l'Ombudsman può intraprendere tutto quello che ritiene utile per farsi una libera e propria opinione. A questo scopo può anche chiedere ad una Banca atti ed informazioni.

L'Ombudsman è competente per mediazione con le banche membri dell'Associazione Svizzera dei banchieri, quindi anche con la Banca.

Si sottolinea che l'Ombudsman non può influenzare le banche in questioni legate alla politica aziendale o dei prezzi. Non può, quindi, sindacare la decisione di rifiuto di un finanziamento o il tariffario per prestazioni di servizi.

Se operano già altre autorità (p.es. tribunale, amministrazione, ufficio d'esecuzione), l'Ombudsman di regola non può più intervenire. È pure possibile che, una mediazione tramite procedure Ombudsman non è sensata oppure che l'Ombudsman, inviti il Cliente di procedere direttamente per le vie legali. L'Ombudsman non dà informazioni legali, di natura generica e non redige perizie.

La procedura Ombudsman necessita di regola da uno a due mesi. Casi semplici possono essere trattati in un lasso di tempo inferiore. Con una complessità accresciuta, la procedura può durare anche di più.

L'attivazione della procedura avanti l'Ombudsman non interrompe il corso normale delle scadenze giuridiche (prescrizione ecc.).

Recapiti

Ombudsman delle banche svizzere

Bahnhofplatz 9

Casella postale 1818

CH-8021 Zurigo

Telefono (ore 08.30-11.30):

0041 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

0041 21 311 29 83 Francese/Italiano

Telefax: 0041 43 266 14 15

Internet: <http://www.bankingombudsman.ch/it>

B. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Arbitro Bancario Finanziario

Che cosa è l'Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2009, in attuazione della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che a sua volta dà attuazione all'art. 128 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, "T.U.B."). L'ABF si occupa dei reclami da parte di clienti contro banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del T.U.B. che operano nei confronti del pubblico, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione alle attività di bancoposta, banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.B. (definiti nel precitato provvedimento della Banca d'Italia "intermediari").

Il ricorso all'ABF è gratuito, salvo il versamento di un importo pari a 20,00 euro per contributo alle spese della procedura. Se il ricorso viene in tutto o in parte accolto la Banca deve rimborsare al ricorrente il contributo versato.

Per saperne di più il Cliente può consultare la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Condizioni necessarie per poter accedere alla procedura dell'ABF.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Cliente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
- la controversia non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria (salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28.), non siano pendenti procedimenti di esecuzione forzata o di ingiunzione, la controversia non sia stata rimessa a decisione arbitrale ovvero non siano pendenti tentativi di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28) promossi dal ricorrente o ai quali questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28– il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Legenda

Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un contratto di conto corrente e deposito titoli con la Banca o che intenda sottoscriverne uno.
Recesso	facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto.
Revoca	l'atto mediante il quale si pone nel nulla, privandolo di qualsiasi effetto giuridico, un negozio unilaterale o un contratto stipulato nel prevalente interesse del revocante.